

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD ANCE  
TRENTO - ASSOCIAZIONE TRENTINA  
DELL'EDILIZIA****LORO SEDI**

Circolare nr. 26 -17  
ZA

Trento, 4 aprile 2017

**Superammortamento e Iperammortamento – Circolare congiunta 4/E/2017**

Con la **Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017**, l'**Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico** hanno fornito i primi chiarimenti ufficiali sulle novità della legge di Bilancio 2017 per **favorire l'acquisto di nuovi beni produttivi**.

E' stato infatti **prorogato per il 2017 il superammortamento al 140%** per l'acquisto di nuovi **impianti e macchinari** ed è stato **introdotto l'iperammortamento al 250%** per l'acquisto di **beni materiali digitali**.

Nel **Comunicato Stampa 30 marzo 2017** che annuncia la Circolare, viene illustrato, tra l'altro, un confronto circa la convenienza fiscale ottenibile con il superammortamento e con l'iperammortamento.

In particolare, la Circolare descrive le modalità applicative del superammortamento e dell'iperammortamento per quel che riguarda, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- **Soggetti beneficiari:** Tenuto conto della tipologia dei beni agevolabili, l'iperammortamento opera solo per i titolari di reddito d'impresa (con esclusione, quindi, dei professionisti, che possono, invece, accedere al superammortamento);

- **Investimenti agevolabili:** Ai fini del superammortamento, per i veicoli acquistati dal 1° gennaio 2017, il beneficio spetta solo per i mezzi i cui costi sono integralmente deducibili, e per quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa (senza i quali l'attività non può essere esercitata, come ad esempio camion e betoniere utilizzati nel settore edile). Diversamente, l'agevolazione è esclusa per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, che hanno una deducibilità limitata la 70%.

Con riferimento, invece, all'iperammortamento, viene chiarito che i beni agevolabili (elencati nell'allegato A della legge di Bilancio 2017), sono suddivisibili in tre categorie:

- beni strumentali che funzionano mediante sistemi computerizzati o altri dispositivi tecnologici (come i sensori);
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo/macchina, anche per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro;

- **Acquisto di un bene immateriale (software) nel 2017:** Viene confermato che un bene immateriale (software informatico) acquistato nel 2017 può essere agevolato con il superammortamento al 140% unicamente in favore dei soggetti che abbiano acquistato anche un solo bene materiale digitale agevolato con l'iperammortamento al 250%. In ogni



caso, viene specificato che il bene immateriale non deve riferirsi necessariamente allo stesso bene materiale che fruisce dell'iperammortamento.

Viene, inoltre, confermato, che un bene digitale si considera "interconnesso" quando è in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (di gestione, di progettazione) o esterni (clienti o fornitori), mediante collegamenti che utilizzano linguaggi riconosciuti ed identificabili al livello internazionale;

- **Acconti per il periodo d'imposta 2017 e 2018:** Ai fini delle imposte sui redditi, gli acconti per il 2017 devono essere determinati considerando come imposta del periodo precedente (2016) quella che sarebbe risultata in assenza della proroga del superammortamento, dell'iperammortamento e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali. Lo stesso principio verrà applicato anche per il 2018, in relazione alla determinazione dell'imposta dovuta per il 2017.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

LA DIREZIONE  
dott. Lorenzo Garbari

All. – Circolare 4E del 30 marzo 2017

– Comunicato Stampa 30 marzo 2017

